SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Doc. XXIV**
**n. 54-A**

# RELAZIONE DELLA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE

**(Agricoltura e produzione agroalimentare)**

(*Relatore* VALLARDI)

**Comunicata alla Presidenza il 18 ottobre 2021**

*ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del Regolamento*

## SULLA RISOLUZIONE

**approvata il 13 ottobre 2021**

---

*ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulle problematiche che potrebbero derivare alla filiera del Prosecco dal riconoscimento dell'indicazione geografica protetta del vino croato Prošek*

TIPOGRAFIA DEL SENATO

# INDICE

Relazione . . . . . *Pag.* 3
Testo della risoluzione . . . . . » 5

ONOREVOLI SENATORI. – Questa relazione accompagna la proposta di risoluzione che impegna il Governo a conclusione dell'affare assegnato sulle problematiche che potrebbero derivare alla filiera del Prosecco dal riconoscimento dell'indicazione geografica protetta del vino croato Prošek.

Come venne spiegato al momento di deliberare l'affare assegnato, la Commissione intendeva approfondire le problematiche emerse a seguito dalla decisione della Commissione europea di procedere alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea della richiesta della Croazia di protezione della menzione tradizionale « Prošek ». Si tratta di una decisione che rischia di danneggiare profondamente uno dei simboli del nostro *Made in Italy* quale il Prosecco, un prodotto che non soltanto ha già ottenuto tutti i riconoscimenti formali in ambito europeo, anche rispetto alla riserva del suo nome, ma che è stato addirittura riconosciuto dall'Unesco che ha iscritto le colline del Prosecco nella lista del Patrimonio mondiale dell'umanità.

La Commissione agricoltura e produzione agroalimentare ha pertanto voluto dare rapidamente un segnale di attenzione al problema e a tal fine ha svolto un breve ma articolato ciclo di audizioni che ha consentito di raccogliere il parere di diversi soggetti tra enti, associazioni ed esperti.

Dall'esame della vicenda, anche grazie all'apporto dei soggetti auditi, è anzitutto emerso come la questione assuma particolare rilievo per il nostro Paese sia perché la traduzione della menzione Prošek corrisponde al nome della DOC Prosecco e delle DOCG Conegliano Valdobbiadene-Prosecco e Colli asolani-Prosecco, protette come DOP e come tali iscritte nel relativo registro della Commissione europea, sia perché l'eventuale autorizzazione all'uso del Prošek croato creerebbe un pericoloso precedente di istituzionalizzazione dell'*Italian sounding*. Va detto al riguardo che al momento la Commissione ha semplicemente dato l'assenso alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della domanda e che pertanto non è stata ancora presa nel merito una decisione definitiva sulla registrazione del Prošek, dato che la normativa europea consentirà all'Italia di fare valere le proprie ragioni in sede di opposizione. In tale prospettiva va segnalata l'attivazione di un tavolo tecnico, coordinato dal sottosegretario di Stato Centinaio, per predisporre una dichiarazione debitamente motivata relativa alle condizioni di ammissibilità, per consentire all'Italia di opporsi a quanto proposto dalla Croazia.

Nel corso dell'esame è stato posto in evidenza come sussistano molteplici argomenti a sostegno delle ragioni del nostro Paese. Anzitutto un eventuale riconoscimento della menzione tradizionale Prošek si porrebbe in contrasto con l'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/33, che ammette la coesistenza tra menzioni tradizionali DOP e IGP soltanto per le menzioni tradizionali protette anteriormente al 1° agosto 2009 e non sarebbe questo il caso.

È stata altresì ricordata una recentissima sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, nell'ambito della causa C-783/19 (*Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne*/GB, nota anche come sentenza Champanillo) che ha vietato l'uso di nomi o grafiche che evochino in modo strumentale ed ingannevole prodotti a denominazione di origine riconosciuti e tutelati dalle norme dell'Unione europea: al riguardo appare evidente come il termine Prošek, per la sua affinità fonetica e visiva, evochi nella mente del consumatore medio europeo proprio il Prosecco italiano.

A conclusione dell'esame di questa serie di problematiche la Commissione agricoltura ha pertanto ritenuto opportuno formulare la risoluzione in esame, approvata nella seduta del 13 ottobre 2021 e che ora si sottopone all'esame dell'Assemblea, al fine di segnalare al Governo la necessità di agire urgentemente in tutte le sedi politiche, istituzionali e giurisdizionali con l'obiettivo di respingere la richiesta della Croazia relativa al riconoscimento dell'indicazione geografica protetta del vino Prošek.

VALLARDI, *relatore*

La Commissione,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare sulle problematiche che potrebbero derivare alla filiera del Prosecco dal riconoscimento dell'indicazione geografica protetta del vino croato Prošek;

richiamato il ciclo di audizioni svolto con i soggetti istituzionali competenti e gli esperti nonché il materiale acquisito;

premesso che:

nel mese di giugno la Commissione europea ha posto all'attenzione degli Stati membri un documento di lavoro relativo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea della domanda di protezione della menzione tradizionale Prošek del settore vitivinicolo presentata dalla Croazia, ai sensi dell'articolo 113 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

tale questione assume particolare rilievo per il nostro Paese sia perché la traduzione della menzione Prošek corrisponde al nome della DOC Prosecco e delle DOCG Conegliano Valdobbiadene-Prosecco e Colli asolani-Prosecco, protette come DOP e come tali iscritte nel relativo registro della Commissione europea, sia perché l'eventuale autorizzazione all'uso del Prošek croato creerebbe un pericoloso precedente di istituzionalizzazione dell'*Italian sounding*;

considerato che:

al momento la Commissione europea ha semplicemente dato l'assenso alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della domanda, ritenendo che non sussistessero ragioni ostative alla pubblicazione della domanda medesima. Ad oggi pertanto non è stata ancora presa nel merito una decisione definitiva sulla registrazione del Prošek, dal momento che la normativa europea consentirà all'Italia, in sede di opposizione, di fare valere le ragioni del nostro Paese;

nei sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione della richiesta di registrazione in *Gazzetta Ufficiale* è possibile fare opposizione formale nei confronti della domanda croata;

è stato attivato un tavolo tecnico, coordinato dal sottosegretario di Stato Centinaio, per predisporre una dichiarazione debitamente motivata relativa alle condizioni di ammissibilità, per consentire all'Italia di opporsi a quanto proposto dalla Croazia;

il commissario dell'Unione europea per l'agricoltura Janusz Wojciechowski, nel corso del recente G20 dell'Agricoltura, chiamato in causa dal ministro Patuanelli e dai rappresentanti delle regioni, nell'asserire che la questione del Prosecco è assai specifica e che il punto di vista dell'Italia sarà preso in seria considerazione, ha dichiarato che la questione è tutt'altro

che conclusa; lo stesso commissario, in una riunione con gli assessori regionali a margine degli eventi del G20, ha altresì dichiarato espressamente che DOP e IGP sono elementi da rafforzare e non da indebolire;

rilevato che

sussistono molteplici argomenti a sostegno delle ragioni del nostro Paese. Anzitutto un eventuale riconoscimento della menzione tradizionale Prošek si pone in contrasto con l'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/33, che ammette la coesistenza tra menzioni tradizionali DOP e IGP soltanto per le menzioni tradizionali protette anteriormente al 1° agosto 2009 e non è questo il caso;

già dai negoziati per l'adesione all'Unione europea da parte della Croazia fu avanzata da questo Paese una richiesta di riconoscimento della menzione tradizionale Prošek e, su opposizione dell'Italia, tale richiesta venne respinta. La menzione tradizionale Prošek non venne pertanto iscritta nel registro della Commissione europea;

la Corte di giustizia dell'Unione europea lo scorso 9 settembre, nell'ambito della causa C-783/19 (*Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne/*GB, nota anche come sentenza Champanillo), ha statuito che sussiste evocazione abusiva quando « l'uso di una denominazione produce, nella mente di un consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, un nesso sufficientemente diretto e univoco tra tale denominazione e la DOP. L'esistenza di un tale nesso può risultare da diversi elementi, in particolare dall'intercorporazione parziale della denominazione protetta, dall'affinità fonetica e visiva tra le due denominazioni e dalla somiglianza che ne deriva e, anche in assenza di tali elementi, dalla vicinanza concettuale tra la DOP e la denominazione di cui trattasi o, ancora, da una somiglianza tra i prodotti protetti da tale medesima DOP e i prodotti o servizi contrassegnati da tale medesima denominazione ». Al riguardo appare evidente come il termine Prošek, per la sua affinità fonetica e visiva, evochi nella mente del consumatore medio europeo proprio il Prosecco italiano;

sempre in tale prospettiva occorre peraltro considerare che, mentre non esiste un paese che si chiami Prošek, esiste una località nel comune di Trieste che si chiama Prosecco;

non sembrano pertanto sussistere le condizioni giuridiche affinché la menzione tradizionale Prošek possa essere registrata, a meno di non volere smentire un principio giuridico recentemente affermato dalla Corte di giustizia;

valutato che:

in termini generali le eccellenze del patrimonio agroalimentare italiano costituiscono una componente fondamentale dell'affermazione del *Made in Italy* sui mercati globali, mentre il sistema europeo delle indicazioni geografiche DOP e IGP ne rappresenta un potente strumento di promozione e tutela;

l'Italia è prima in Europa per numero di marchi riconosciuti, con 838 DOP e IGP iscritte. Il settore interessa 285 consorzi di tutela e oltre

180.000 addetti, per un valore della produzione pari a circa il 20 per cento del totale agroalimentare nazionale;

è necessario potenziare il sostegno ai prodotti DOP e IGP, che costituiscono le componenti di maggiore penetrazione e successo nei mercati più dinamici e remunerativi, con una tutela che passi anche attraverso la lotta alla contraffazione del cosiddetto *Italian sounding*;

in particolare il Prosecco rappresenta una tipicità esclusivamente italiana, nonché il caso di maggiore successo commerciale degli ultimi anni. Nel 2020 sono stati prodotti 500 milioni di bottiglie per 2,4 miliardi di euro di fatturato al consumo;

negli ultimi cinque anni, sia le esportazioni che il valore della produzione sono aumentati di circa il 30 per cento, arrivando a sfiorare una quota del 25 per cento del valore totale nazionale delle DOP del vino. Nello stesso periodo il Prosecco ha svolto un ruolo determinante nella crescita delle esportazioni di vino italiano, fino a raggiungere nel 2020 una quota di oltre il 16 per cento del totale;

il Prosecco svolge pertanto un ruolo di traino per tutto il settore agroalimentare, considerato che attualmente i tre quarti delle bottiglie prodotte sono collocati all'estero, in particolare nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Germania. Tale effetto trainante si riflette anche nei risultati dell'*export* di vino del primo semestre 2021, che cresce del 15,2 per cento rispetto al primo semestre del 2020, a fronte di una crescita del 12,2 per cento del settore agroalimentare nel suo complesso;

tutto ciò premesso, considerato, rilevato e valutato, impegna il Governo a intraprendere tutte le iniziative politiche, istituzionali e giurisdizionali necessarie per il conseguimento dell'obiettivo di respingere la richiesta della Croazia relativa al riconoscimento dell'indicazione geografica protetta del vino Prošek.

€ 1,00